

R.G. 519/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro**

Il Giudice monocratico, in persona del dott. Gabriele Romano, visti gli atti ed udita la discussione orale, pronuncia la seguente sentenza definitiva, dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel procedimento n. r.g. 519/2015,

promosso da I _____ (Avv. ASTUNI VALERIO)
contro **EQUITALIA NORD s.p.a.** (contumace)

Con ricorso depositato in data 12 maggio 2015 I _____ proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo consegnatole da EQUITALIA NORD s.p.a. a seguito di sua richiesta.

Rilevava che solo a seguito della suddetta verifica, mediante esame dell'estratto di ruolo, veniva a conoscenza di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito che sosteneva di non avere mai ricevuto.

A sostegno della proposta opposizione, deduceva quindi i seguenti motivi:

- 1) impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- 2) inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito;
- 3) inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità della notificazione medesima;
- 4) inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000;
- 5) decadenza dell'ente pubblico previdenziale dal diritto di procedere alle notificazioni di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.

Concludeva quindi chiedendo dichiararsi, previa sospensione, l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullamento degli atti opposti.



EQUITALIA NORD s.p.a., regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.

Il ricorso è fondato.

Anzitutto, va affermata l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309: *"Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*).

Dagli estratti di ruolo depositati dalla ricorrente [all. 1 ric.] emerge l'emissione a suo carico delle seguenti cartelle:

- n. 05620100007569383, con indicazione di notifica in data 15.1.2011;
- n. 05620120003841160, con indicazione di notifica in data 17.1.2013;
- n. 05620140000195122, senza indicazione della data di notifica;
- n. 05620140006059879, con indicazione di notifica in data 9.3.2015.

Dall'esame dell'estratto di ruolo si evince che le cartelle in questione hanno ad oggetto contributi e sanzioni richiesti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Trattandosi di crediti di natura contributiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Quanto alla qualificazione giuridica della domanda svolta dall'opponente, si osserva che, per costante giurisprudenza, in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori [ovvero l'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 nel caso, come nella specie, di iscrizione a ruolo di crediti di natura contributiva]; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr.



Cass., Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004, Rv. 571592; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, Rv. 588643).

Nella specie, l'opponente non avanza censure di merito relative alla sussistenza del credito contributivo (che non viene contestato), né eccepisce vizi della notifica degli atti, ma deduce la radicale omessa notifica delle cartelle impugnate. Pertanto, in ossequio alla tripartizione sopra riportata, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., volta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Ed invero, la ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle suindicate, di cui sarebbe venuta a conoscenza soltanto a seguito dell'esibizione dell'estratto di ruolo da parte di Equitalia.

L'agente della riscossione, sul quale grava il relativo onere, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica all'interessato delle cartelle di pagamento opposte.

Deve allora ritenersi provato che le cartelle in questione, come affermato dalla ricorrente, non sono mai state notificate alla medesima.

L'omessa notifica alla parte delle cartelle impugnate determina l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo azionato, con conseguente impossibilità per l'ente della riscossione di avvalersi delle cartelle in questione quali titoli esecutivi.

Va pertanto dichiarata, in accoglimento della proposta opposizione, l'insussistenza del diritto della convenuta ad agire esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento n. 05620100007569383, n. 05620120003841160, n. 05620140000195122 e n. 05620140006059879, mai notificate alla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della mancata resistenza in giudizio della convenuta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza del diritto della convenuta ad agire esecutivamente in forza delle cartelle di pagamento n. 05620100007569383, n. 05620120003841160, n. 05620140000195122 e n. 05620140006059879; condanna la convenuta a rifondere l'opponente delle spese di lite, che liquida in euro 3.133,50 oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, 24 novembre 2015

Il Giudice
dott. Gabriele Romano



